



Deliberazione FVG/ 70 /2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 22 aprile 2015.

Comune di Brugnera. Motivato avviso in merito al corretto inquadramento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa negli enti di piccole dimensioni, nonché in tema di trattamento accessorio del Segretario comunale, in riferimento alle previsioni dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, come convertito in L.n. 122/2010.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "Modifiche ed

integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/13/2015/INPR del 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2015;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 di costituzione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Brugnera, a firma del Sindaco, con nota pervenuta il 18 marzo 2015 al protocollo n. 981 della Sezione, avente a oggetto una serie di quesiti vertenti intorno alla corretta individuazione della disciplina vincolistica da applicare alla spesa da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale dipendente titolare di posizione organizzativa negli Enti di piccole dimensioni, privi di qualifiche dirigenziali, nonché alla spesa destinata a finanziare il trattamento accessorio del Segretario comunale nei medesimi Enti;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 21 del 18 marzo 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Primo Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27 del 13 aprile 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 22 aprile 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015 il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una articolata richiesta di motivato avviso riconducibili a due ordini di quesiti:

se è corretto far rientrare nell'ambito applicativo della disposizione vincolistica di cui

all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, come convertito in L. n. 122/2010, la spesa gravante sul bilancio dell'Ente da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa; nonché, se, nel confronto con l'anno 2010, preso a riferimento dalla citata disciplina di contenimento, sia corretto calcolare la quota destinata al trattamento accessorio delle "PO" separatamente rispetto all'ammontare delle risorse costituenti il Fondo per la contrattazione decentrata; nonché, ulteriormente, se, nell'ipotesi di gestione in forma associata di servizi, sia corretto computare nel calcolo per le PO anche le quote propriamente riferibili ai Comuni associati.

Con altro quesito l'Ente chiede di sapere se, in ottemperanza alla richiamata normativa di contenimento della spesa destinata al salario accessorio dei dipendenti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, in tale aggregato di risorse debba ricondursi anche la spesa destinata a remunerare il trattamento accessorio del Segretario comunale.

L'Amministrazione istante, richiamando gli indirizzi interpretativi enunciati, con pronuncia di orientamento generale resa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, dalla sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti (cfr. SdA delib. n. 26/SEZAUT/2014/QMIG del 21 ottobre 2014), osserva che perplessità in merito all'inclusione della detta spesa nell'aggregato soggetto al vincolo potrebbero derivare dall'osservazione secondo la quale il trattamento accessorio per i titolari di posizione organizzativa costituisce trattamento fisso e continuativo, non dipende dalla presenza in servizio e, non a caso, non sconta la contribuzione per il TFR. Osserva altresì che la stessa applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 all'intero Fondo per le risorse decentrate appare dubbia, posto che sullo stesso gravano quote destinate al trattamento fondamentale (come le progressioni orizzontali), paventando che l'interpretazione restrittiva resa nella citata delibera di orientamento della SdA possa risultare lesiva dell'autonomia organizzativa degli enti di piccole dimensioni, come, per esempio, nel caso in cui nell'anno 2010 l'Amministrazione avesse un numero di "PO" insufficiente al reale fabbisogno.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e, nel caso di specie, la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e.i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *“le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo”*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le

previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *“ In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo”*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto attiene a questioni interpretative relative a una complessa normativa dettata dal legislatore statale in materia di vincoli di finanza pubblica che pone stringenti vincoli alla spesa destinata alla remunerazione del personale dipendente dalle P.P.A.A., con particolare riguardo al contenimento della spesa finalizzata ad alimentare il Fondo per la produttività - e dunque il salario accessorio della generalità dei dipendenti - e con un conseguente riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci, per quel che qui interessa, delle Autonomie territoriali.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in

cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta, altresì, sussistente anche il requisito della *“non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità o organismo pubblico”*, non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile. Né tale funzione può essere intesa come funzione *“consulenziale”* (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale, in quanto ciò determinerebbe un'impropria ingerenza di questa Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

Come illustrato in premessa, l'Ente istante interroga la Sezione in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente alla inclusione o meno, nell'aggregato soggetto alla disciplina vincolistica ivi posta, anche delle risorse destinate a finanziare la retribuzione - di posizione e di risultato - dei titolari di posizione organizzativa, fondando le proprie perplessità in ordine a tale inclusione sull'osservazione per cui si tratta, nel caso considerato, di trattamento fisso e continuativo, non dipendente dalla presenza in servizio e dunque diverso rispetto al salario accessorio, finanziato con risorse allocate direttamente in bilancio e non nell'apposito Fondo per la produttività individuale e collettiva.

Il quesito origina dalla necessità di interpretare la disciplina vincolistica sopra richiamata in combinato disposto con le previsioni di fonte contrattuale, antecedenti alla normativa *de qua*, che dispongono in merito all'allocazione delle risorse, a carico degli Enti locali, funzionalmente preordinate a remunerare tanto la retribuzione dei titolari di posizioni organizzative, quanto il salario accessorio della generalità dei dipendenti.

Come noto, sia la disciplina nazionale della contrattazione collettiva relativa al personale del comparto EELL [artt. 11 e 17,c.2, lett. c) del CCNL siglato il 1° aprile 1999], sia quella regionale [artt. 33, c.4, e 34 CCRL siglato il 1° agosto 2002] prevedono, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, una disciplina di maggior favore con riguardo al regime di finanziamento della retribuzione - di posizione e di risultato - per i dipendenti titolari di posizione organizzativa. Infatti, solo i Comuni che dispongono della dirigenza devono far gravare il finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative necessariamente a valere sulle risorse stabili del Fondo per la produttività. Diversamente, i Comuni minori che ne siano privi e che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - attribuendo a personale appartenente alla categoria professionale "D" le funzioni altrimenti proprie delle qualifiche dirigenziali, in virtù della disciplina di favore prevista, per quel che qui interessa, dall'art. 34 del richiamato CCRL dell'1 agosto 2002, sono esonerati dal costituire il Fondo per la produttività individuale e collettiva, potendo appostare la relativa provvista finanziaria direttamente sul proprio bilancio.

Il superamento di tale doppio regime di finanziamento delle P.O., previsto in una norma programmatica contenuta - in sede di contrattazione nazionale - nel CCNL del 9 maggio 2006, differito con apposita clausola di rinvio contenuta nel successivo contratto dell'11 aprile 2008, non è stato, ad oggi, attuato.

Medio tempore, come noto, è intervenuto il legislatore del D.L. n. 78/2010, che, all'art. 9, comma 2 bis, ha introdotto la disciplina di contenimento della spesa di personale della cui interpretazione si sta trattando.

Ora, profili interpretativi di carattere letterale, sistematico e teleologico sembrano deporre univocamente per una applicazione omnicomprensiva della disposizione vincolistica, che comprenda, indistintamente, tutte le risorse comunque gravanti sul bilancio degli Enti e destinate a remunerare il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro formale allocazione nel Fondo appositamente costituito piuttosto che, direttamente, tra le risorse iscritte in bilancio.

In tal senso si consideri la locuzione *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*.

Inoltre, pare significativo considerare che la disposizione che qui rileva risulta inserita in un complesso di norme (tra cui quelle dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 14, comma 9,) funzionalmente dirette a rafforzare il limite posto alla crescita complessiva delle componenti destinate a finanziare il trattamento accessorio, per tale via contribuendo a contenere la dinamica retributiva del personale dipendente, nel più generale contesto normativamente delineato di una tendenziale riduzione della spesa corrente di funzionamento, nonché al fine del miglioramento dei saldi di

finanza pubblica.

Su un piano, in ultimo, propriamente teleologico, la norma si inserisce nel novero di disposizioni sul contenimento della spesa di personale *“aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari”* (cfr. Cdc, SdA, delib. n. 26/SEZAUT/2014/QMIG) ; e dunque da considerare *“di stretta interpretazione”* e tale per cui *“non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata”* (vd. SdA, delib. n. 26/2014 cit., peraltro richiamata dalla stessa civica Amministrazione richiedente).

Il riferito indirizzo ermeneutico è coerente con il principio di diritto già formulato dalle SSRR di questa Corte dei conti con la deliberazione n. 51/CONTR/11, adottata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, secondo cui il comma 2-bis dell’art. 9 si qualifica come *“norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata”* (cfr. Cdc, SSRR, delib. n. 51/CONTR/11).

Più in generale, deve osservarsi che la giurisprudenza consultiva di questa Corte dei conti è pervenuta a un’interpretazione della disciplina vincolistica in oggetto orientata a privilegiare, in chiave sistematica, una *voluntas legislatoris* mirante al perseguimento di complessivi obiettivi di riduzione dei livelli di spesa per il personale; qualificando, in definitiva, la disciplina dell’art. 9, comma 2-bis, del richiamato D.L. n. 78/2010 come *“norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata”* (cfr. Cdc, SSRR, delib. n. 51/CONTR/2011).

A tali esiti le Sezioni riunite sono pervenute sulla base dell’argomentazione per cui le norme vincolistiche sul contenimento della spesa di personale, già inserite in preesistenti fonti normative, nella misura in cui avevano inciso esclusivamente sulle modalità e fonti di finanziamento dei Fondi di produttività, si erano rivelate funzionali ad assicurare *“tendenzialmente la copertura della spesa di personale attraverso risparmi, economie di bilancio o maggiori entrate”*, ma, tuttavia, non idonee *“a garantire il controllo della dinamica retributiva e la compatibilità della stessa con il quadro macroeconomico e con le scelte programmatiche (...)”* [cfr. Cdc, SSRR, n. 51/2011 cit.]. Da ciò il rischio di una sostanziale vanificazione degli effetti di contenimento complessivo della spesa corrente di personale.

Con l’emanazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 si è, perciò, inteso assicurare, salvo specifiche ipotesi derogatorie delle quali si riferirà più oltre, un regime vincolistico omnicomprensivo a carico di tutte le risorse gravanti sui bilanci degli Enti destinate al trattamento del personale, per altrettanto, non dirimente la circostanza della formale inclusione o meno delle risorse medesime nell’apposito Fondo per la contrattazione decentrata.

I riferiti indirizzi, che questa Sezione condivide, orientano l'interprete nel senso di ritenere che la normativa statale considerata, cronologicamente sopravvenuta rispetto a disposizioni di fonte contrattuale dirette a porre uno specifico e più favorevole regime di allocazione delle risorse destinate alla retribuzione del personale non dirigenziale dei Comuni di piccole dimensioni incaricato di funzioni direttive, non consenta di scriminare, ai fini dell'applicazione della norma contenitiva, le risorse finanziarie a ciò finalizzate in ragione della loro formale allocazione nel bilancio dell'Ente piuttosto che nell'apposito Fondo per la contrattazione decentrata.

Chiarito nei termini sopraesposti il quesito posto dall'Amministrazione richiedente al punto sub 1 della presente richiesta di parere, ritiene il Collegio che possano coerentemente sciogliersi gli ulteriori dubbi formalizzati con gli ultimi due subquesiti, relativi, rispettivamente, alla possibilità di computare separatamente il calcolo comparativo con il 2010 per le risorse destinate alla remunerazione delle PO rispetto al complesso delle risorse destinate al salario accessorio della generalità dei dipendenti, nonché quale sia la corretta modalità di computo in ipotesi di gestione dei servizi in associazione con altri Comuni.

Con riguardo al primo dei due subquesiti, osserva la Sezione che discende come logico corollario dell'impostazione sopra rappresentata il necessario cumulo di tutte le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio come parametro da riferire all'aggregato di risorse dell'anno 2010, determinandosi di fatto, ove si addivenisse a un computo separato dei due aggregati di risorse, ancora una volta una vanificazione delle finalità di complessivo contenimento che la norma intende garantire.

Passando a considerare il quesito volto a conoscere l'avviso della Sezione in merito alle corrette modalità di calcolo nell'ipotesi di gestione di servizi in forma associata, correttamente interpretando la previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, del CCRL dell'1 agosto 2002, deriva che ciascun Ente convenzionato potrà computare *pro quota* l'onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale incaricato di P.O., coerentemente ai termini stabiliti in Convenzione.

Ritiene ora il Collegio di dover trattare delle tematiche afferenti all'individuazione delle corrette modalità di computo comparativo con il 2010 relativamente al trattamento accessorio destinato al Segretario comunale.

In termini generali, pare utile osservare che nella complessiva disciplina contenuta all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 per le finalità di contenimento della spesa di personale, il comma 1 del richiamato articolo ha inteso ancorare il trattamento economico individuale spettante ai singoli dipendenti al corrispondente trattamento goduto nell'anno 2010.

Con riguardo al divieto ivi sancito a carico delle PPAA di attribuire aumenti rispetto al trattamento individuale come sopra individuato, è stato chiarito che le somme destinate al

trattamento accessorio, in quanto aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, devono ritenersi escluse dal computo delle risorse utili a determinare il “*trattamento ordinariamente spettante*”, l’unico avente carattere di stabilità e fissità (cfr. in tal senso Cdc, SSRR, delib. n. 56/CONTR/2011).

Con riguardo al secondo limite, ovvero quello incidente sul complesso delle risorse destinate a retribuire il trattamento accessorio della generalità dei dipendenti, si è già chiarito il carattere di norma inderogabile e di stretta interpretazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, che, in linea di principio, non ammette deroghe né eccezioni, salvo talune fattispecie derogatorie individuate, con pronuncia nomofilattica, dalle SSRR di questa Corte e afferenti alle risorse destinate a finanziare gli incentivi per la progettazione, quali previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici - e quelle destinate a remunerare le prestazioni rese dall’avvocatura interna. Nell’un caso, significativamente, si tratta di risorse rivenienti la loro fonte nel Piano economico dell’opera; nel secondo di risorse da attribuirsi a seguito di sentenza favorevole all’Ente (cfr. Cdc, SSRR delib. n. 51/CONTR/2011 e, adesivamente, SSRR delib. n. 56/CONTR/2011, nonché, per una trattazione, in particolare, relativa al regime dei compensi all’avvocatura interna, come previsti, da ultimo, dall’art.9 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, vd. delib. n. FVG/12/2015/PAR).

Infine, avuto riguardo ai timori dell’Ente relativi al *vulnus* alla propria autonomia organizzativa che potrebbe discendere da un’interpretazione restrittiva delle normative richiamate, il Collegio dà atto, in un contesto di generalità, degli aspetti di problematicità connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte degli Enti di dimensioni minori. Osserva peraltro che l’obiettivo di un’ottimale resa dei servizi, in uno a quello di un efficiente e razionale impiego delle risorse, umane e strumentali, a disposizione dell’Ente non può, nell’attuale tendenza evolutiva dell’ordinamento, anche regionale, prescindere da una razionalizzazione degli assetti organizzativi e da un riordino complessivo delle autonomie locali, in una prospettiva che privilegi non solo l’esercizio in forma associata e in convenzione dei servizi fondamentali, ma anche una ridefinizione degli ambiti territoriali stessi.

In tal senso deve qui richiamarsi la recente legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, di riordino del sistema Regione-autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, di riordino delle Unioni territoriali intercomunali e di riallocazione delle funzioni amministrative, che, come noto, ha previsto la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali per l’esercizio coordinato di funzioni e di servizi comunali, obbligatoria per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane (cfr. artt. 5 e 6 L.R. n. 26/2014 cit.).

Qualsivoglia scelta rimessa all’autonomia discrezionale dell’Ente in merito ai propri assetti organizzativi non potrà, pertanto, che svilupparsi in coerenza con i delineati processi di riordino normativamente previsti, peraltro già *in itinere*.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Brugnera;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2015.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 29 luglio 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli